

Per una migliore comprensione viene allegato il testo del Regolamento con le modifiche di cui si propone l'approvazione.

Regolamento attualmente vigente	Modifiche proposte
Articolo 9 Riduzioni del canone	Articolo 9 Riduzioni del canone
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)...	1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni: a)... b)... c)... d)... e)... f) g)... h)... i) Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste dai pubblici esercizi, si applica alla tariffa già ridotta — qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera f) le seguenti ulteriori riduzioni: • nei mesi di settembre – ottobre - aprile – maggio, una riduzione pari al 25%; • nei mesi di novembre – dicembre – gennaio – febbraio – marzo, una riduzione pari al 50%;

Regolamento attualmente vigente	Modifiche proposte
	Art. 57 bis “operatori spuntisti”
	1. È considerato spuntista l'operatore del commercio su area pubblica privo di posteggio assegnato nel mercato, che partecipa alla procedura di spunta nel rispetto della normativa regionale e del presente regolamento. 2. Gli operatori si presentano presso l'area mercatale tra le ore 07:30 e le ore 08:00 per la rilevazione delle presenze. Il personale incaricato forma l'elenco degli spuntisti e procede alla successiva assegnazione dei posteggi disponibili secondo l'ordine previsto dalla disciplina vigente. 3. L'assegnazione è effettuata dal personale incaricato in forma immediata e comunicata all'operatore, che prende atto della superficie attribuita e delle condizioni operative del posteggio. Ogni assegnazione è valida esclusivamente per la giornata di mercato cui si riferisce. 4. Il canone dovuto per la superficie assegnata deve essere pagato immediatamente dopo l'assegnazione e prima dell'inizio dell'occupazione dell'area. Il canone sarà riscosso da un addetto incaricato dal concessionario prima dell'inizio dell'occupazione. Le modalità potranno essere meglio definite, ma si potrà procedere con pagamento a mezzo carta/bancomat attraverso la messa a disposizione di un pos o pagamento on line di

	un pagopa o ancora con apposito bonifico istantaneo. Il personale incaricato verifica l'avvenuto versamento e rilascia attestazione di regolarità. 5. L'operatore può iniziare il montaggio del banco solo dopo la verifica del pagamento. È vietata qualsiasi occupazione, anche parziale o preliminare, prima dell'assolvimento del pagamento. 6. Il mancato pagamento immediato comporta: a) la revoca dell'assegnazione per la giornata; b) la riassegnazione del posteggio all'operatore successivo; c) la registrazione dell'operatore come assente ai fini della procedura di spunta della giornata. 7. Costituiscono violazione: a) l'occupazione dell'area prima del pagamento; b) l'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella assegnata; c) la mancata osservanza delle indicazioni del personale incaricato; d) la mancata esibizione, a richiesta, della ricevuta di pagamento o del titolo abilitativo. Le violazioni comportano: a) l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento; b) l'obbligo di versare il canone dovuto e le eventuali indennità; c) la rimozione immediata delle attrezzature e il ripristino dell'area a spese dell'operatore. 8. Se l'operatore commette tre violazioni nell'arco di dodici mesi, il Comune dispone l'esclusione dalla procedura di spunta per un periodo da una a quattro settimane. Nei casi di particolare gravità o reiterazione, l'esclusione può essere estesa fino a tre mesi. 9. Il personale incaricato può richiedere, in qualsiasi momento: a) la ricevuta del pagamento del canone; b) il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica; c) i documenti identificativi dell'operatore; d) la verifica della conformità tra attrezzature e superficie assegnata. L'accertamento delle violazioni è effettuato mediante verbale e comporta l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Regolamento attualmente vigente	Modifiche proposte
Articolo 62 determinazione del canone	Articolo 62 determinazione del canone
1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, con un minimo di 4 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie. 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o	1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, con un minimo di 4 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie. 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o

giornaliera è applicata una riduzione fino al max del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Alla tariffa così determinate potranno applicarsi le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione fino al max del 40%;
- b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro

giornaliera è applicata una riduzione fino al max del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Alla tariffa così determinate potranno applicarsi le seguenti ulteriori riduzioni:

- a) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione fino al max del 40%;
- b) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro

4. ***“Per le occupazioni realizzate dagli operatori economici c.d. spuntisti, nelle strade ed aree del territorio comunale, sono applicate le seguenti riduzioni:***

- a) riduzione del 40% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita generi alimentari;***
- b) riduzione del 30% per le occupazioni afferenti a banchi di mercato per la vendita di beni durevoli ed altri beni non alimentari”***